

COMUNE di ARIGNANO

Via Gino Lisa, 20 - C.A.P. 10020 - Provincia di Torino Telefono 011 . 94.62.162 - Telefax 011 . 94.62.212

Allegato A)

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 1 Finalità

Con la presente Disciplina vengono determinati i criteri e le modalità di concessione del patrocinio da parte del Comune di Arignano.

Art. 2 Definizione di patrocinio

- Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Arignano ad iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenute meritevoli per la loro finalità
- il patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, lo stemma del Comune, unitamente alla dizione "con il patrocinio del Comune di Arignano"
- il patrocinio è concesso in riferimento alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini né può essere accordato in via permanente; per le iniziative che si ripetono periodicamente la richiesta dovrà essere formulata volta per volta
- la concessione del patrocinio non implica alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale
- l'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

Art. 3 Utilizzo dello stemma comunale

Il soggetto patrocinato è autorizzato - dal Sindaco – a riprodurre lo stemma del Comune di Arignano su tutti i materiali promozionali dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio.

Il Comune verifica i contenuti della bozza di stampa e si riserva di richiedere modifiche all'impostazione grafica.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

Art. 4 Organo competente alla concessione del patrocinio

Il patrocinio del Comune è concesso con deliberazione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale dichiarerà la decadenza del patrocinio, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta, qualora:

- a) le modalità di svolgimento dell'evento o di comunicazione dello stesso risultino di fatto difformi da quelle indicate nella richiesta di patrocinio e assentite dal Comune, in base ai criteri dettati con la presente Disciplina;
- b) le modalità di svolgimento dell'evento o di comunicazione dello stesso siano sconvenienti o possano arrecare un danno di immagine per l'Amministrazione;
- c) il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa senza aver dato tempestiva comunicazione all'Ente.

Art. 5 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del patrocinio comunale soggetti pubblici e privati.

Art. 6 Requisiti oggettivi ed esclusioni

Il patrocinio è concesso di norma ad iniziative senza fini di lucro, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale, rilevanti per la comunità locale e/o per la promozione e valorizzazione dell'immagine di Arignano. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate al di fuori dei confini comunali, purché tali da valorizzare anche il territorio e la comunità Arignanese.

Il patrocinio del Comune potrà essere concesso anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, qualora l'iniziativa proposta risulti di particolare rilevanza per la comunità locale e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) realizzazione di interventi a favore del Comune o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica.

Non potranno essere ammesse ai fini della valutazione per la concessione di patrocinio le istanze relative a iniziative e manifestazioni:

-promosse da partiti, movimenti politici e/o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o per finanziamento della propria struttura organizzativa;

-non coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Arignano;

-già concluse o avviate al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 7 Modalità e tempi di presentazione delle domande

La richiesta per la concessione di un patrocinio deve essere presentata di norma almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.

Art. 8 Oneri fiscali e tributari

La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni dell'amministrazione comunale.

Art. 9 Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Arignano vengano utilizzati impropriamente, in assenza di provvedimento di concessione, oppure in violazione alle disposizioni di cui alla presente Disciplina, l'Amministrazione

per la tutela della propria immagine si riserva di agire in giudizio con richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti. In ogni caso per l'uso improprio dello Stemma comunale verrà comminata una sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 10 Entrata in vigore e pubblicità

La presente Disciplina verrà pubblicata all'Albo pretorio on line per 15 giorni ed entrerà in vigore il 20.05.2015

Verrà inoltre pubblicata sul sito istituzionale del Comune